



Dipartimento di Sanità Pubblica  
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Ovest (SC)  
UO Ambiente, Igiene Edilizia e Urbanistica Ovest (SS)

Il Responsabile

Unione Dei Comuni Dell'Appennino  
Bolognese - Sportello Unico Per Le  
Attività Produttive (Vergato)  
suap.unioneappennino@cert.provincia.b  
o.it

**OGGETTO:** Risposta a: PEC PT - VARIANTE AL POC COMUNALE RENOMECCANICA - S.R.L. - Parte urbanistica

Con riferimento alla Variante al POC per la realizzazione di ampliamento di uno stabilimento industriale (Renomeccanica) in località Canevaccia (di cui al prot. del SUAP 2019/13462 Unione dei Comuni Appennino Bolognese ns prot. n. 0100172 del 09 settembre 2019), in relazione agli aspetti di natura prettamente urbanistica si prende atto che è stato prodotto anche un documento di VALSAT, ad ogni buon fine si evidenzia che:

La relazione di Valsat fa riferimento per la matrice campi elettromagnetici esclusivamente a quelli a bassa frequenza. Secondo quanto indicato nella relazione è presente un elettrodotto a media tensione aerea che sarà interrato "per la parte aerea che attraversa la proprietà" (p. 14 della Relazione di Valsat) Nella relazione si asserisce altresì che tale linea elettrica raggiungere una centrale elettrica aziendale (p. 14 della Relazione di Valsat). Da quanto pare comprendere con la dizione "Centrale elettrica" si fa riferimento a una cabina di trasformazione MT / BT. Ad ogni buon fine si fa presente che tanto per la cabina di trasformazione quanto per la linea elettrica deve essere rispettati i valori di induzione magnetica previsti dal DPCM 08 luglio 2003 basse frequenze, in particolare per tutte le aree per le quali sia prevista o prevedibile la permanenza di persone deve essere rispettato l'obiettivo di qualità individuato nel valore di induzione magnetica pari a 3,0 µT.

Per quanto attiene i campi elettromagnetici ad alta frequenza, in assenza di informazioni nel merito, si fa presente che nessuna area o locale per i quali sia prevista o prevedibile la permanenza di persone debba essere interessato (ai sensi del DPCM 08 luglio 2003 alte frequenze) da valori di campo elettrico pari o superiori a 6V/m. Tale situazione è di norma convenzionalmente rispettata quando la più vicina Stazione Radio Base disti almeno 200 metri dal comparto e il più vicino ripetitore radio / TV disti almeno 500 metri dal comparto.

Per quanto riguarda la componente emissioni si prende atto di quanto dichiarato nella relazione di VALSAT ossia che "l'ampliamento dello stabilimento non comporterà sostanziali modifiche delle caratteristiche e



della quantità delle emissioni” (p. 18 della Relazione di Valsat). Nel merito si rimette alle responsabilità degli estensori e sottoscrittori della documentazione pervenuta.

Relativamente alla matrice scarichi la scrivente Unità Operativa non può che prendere atto di quanto dichiarato a pagina 18 e 19 della Relazione di Valsat, ossia che: 1) trattasi acque reflue domestiche; 2) l'attuale impianto di depurazione è stato sovradimensionato dello stabilimento oggi esistente; 3) l'impianto di depurazione è in grado di sopportare l'incremento di abitanti equivalenti risultanti dall'ampliamento. Nel merito di questi aspetti si rimette alle responsabilità degli estensori e sottoscrittori della documentazione pervenuta. Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico si prende atto di quanto dichiarato dagli estensori e sottoscrittori del documento di Valsat al punto 7 della relativa Scheda: “Non si segnalano particolari criticità”. Ad ogni buon fine si accoglie la dichiarazione contenuta sempre al punto 7 della Scheda di VALSAT (“tuttavia il nuovo insediamento dovrà individuare soluzioni in grado di assicurare la minimizzazione dei consumi idrici nonché il riutilizzo, per scopi non potabili, di acque recuperate”), ci si dovrà pertanto attivare in tal senso. Si coglie, infine, l'occasione per evidenziare il rispetto di quanto disposto dal DM 26 marzo 1991 e dalla Delibera Interministeriale 04 febbraio 1977 in relazione ai rapporti tra rete idrica e fognaria.

Relativamente alla matrice acustica si prende atto che è presente una valutazione di impatto acustico (rispetto alla quale si rimette alle responsabilità di estensori e sottoscrittori della documentazione stessa) secondo la quale l'ampliamento risulterebbe rispettare i “limiti acustici vigenti presso tutti i ricettori esaminati” (p. 33).

Tuttavia è doveroso evidenziare che nel paragrafo accessibilità della stessa Relazione di Valsat (precisamente a pagina 17) si sostiene che “sul lungo periodo ... si può ipotizzare che i maggiori spazi di lavorazione consentiranno un aumento della produzione rispetto ad oggi” (a pagina 1 della “Relazione sulla attività (DGR 193/2014)” si fa peraltro riferimento a un “costante aumento dei volumi di produzione”). Tale previsione potrebbe dunque determinare un cambiamento anche significativo degli impatti attualmente indicati nella Relazione di Valsat, e pertanto risulta un elemento di criticità. Allo stato attuale, sulla base della documentazione prodotta, non è possibile infatti determinare di quanto aumenterà la produzione “rispetto ad oggi” e non possibile pertanto fare valutazioni in merito agli impatti sulle matrici emissioni, scarichi, fabbisogno idrico, rifiuti (ed eventualmente inquinamento acustico). Si fa inoltre presente che sulla base di quanto rappresentato a pagina 1 della “Relazione sull'attività (DGR 193/2014) tra le attività previste nello stabilimento esiste la carpenteria. Tale attività risulta tra quelle attribuibili a industria insalubre di I classe (voce 6, lettera c)) ai sensi del DM 05 settembre 1994 e pertanto soggette a quanto disposto dall'articolo 216 del Regio Decreto 1265/1934 (per l'attività di carpenteria e saldatura si prevede, secondo quanto riportato nella succitata “Relazione sull'attività” il raddoppio della superficie attualmente a disposizione). Pertanto anche gli ampliamenti dell'attività sono consentiti solo a condizione che siano adottate tutte le necessarie cautele per evitare nocumento al vicinato (nella valutazione di impatto acustico si fa riferimento a una civile abitazione posta a cinquanta metri dallo stabilimento e a due nuclei abitativi posti rispettivamente a 100 e 150 metri dallo stabilimento).



Sulla base e nel rispetto di quanto sopra si ritiene che un parere favorevole AUSL non possa prescindere da un parere favorevole di ARPAE e degli altri enti e organi competenti, ciò vale anche in merito all'eventuale assoggettabilità del procedimento alla procedura di VAS. Resta comunque inteso che i futuri ipotizzati incrementi dell'attività saranno subordinati all'adozione delle necessarie cautele da parte della ditta nonché delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Si precisa che per la parte edilizia della richiesta viene trasmesso ulteriore parere.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Patrizia Maurizi

Responsabile procedimento:  
Patrizia Maurizi